

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

PARCO NAZIONALE
DELL'ARICPELAGO DI LA
MADDALENA

e

MARINA MILITARE

Accordo di cooperazione

tra

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con sede in via Giulio Cesare, 6, La Maddalena, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott. Giuseppe BONANNO;

e

la **Marina Militare** con sede _____, Via _____ nr. ____, rappresentata dal Comandante delle Scuole della Marina Militare, Comandante di Vascello Roberto FAZIO;

di seguito individuate congiuntamente come le Parti,

Visti

il D.Lgs. nr. 66/2010 *Codice dell'Ordinamento Militare*;

il D.P.R. nr. 90/2010 *Testo Unico dell'Ordinamento Militare*;

il D.Lgs. nr. 112/98 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

La legge quadro sulle aree protette 394/91;

La legge 10 del 4 gennaio 1994 che istituisce il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Il DPR del 17 maggio 1996 che istituisce l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Considerato che

- l'art. 92, comma 1, e comma 2, lettera p), del D.Lgs. nr. 66/2010 *Codice dell'Ordinamento Militare* dispone che le Forze armate ... *omissis* ... forniscano il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale per interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque nonché attività di ricerca ambientale marina...";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente Parco in merito al monitoraggio e la tutela degli habitat e dei fondali;
- il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra

soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese;

le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e la Marina Militare, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati coerenti con aspetti marittimi afferenti la ricerca, l'innovazione, la salvaguardia ambientale, la sicurezza marittima, la tutela del territorio e del mare.

Art. 3

(Tematiche d'interesse)

La cooperazione fra Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e la Marina Militare si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. sviluppo di progetti per il posizionamento e il potenziamento dei sistemi di ormeggio volti a tutelare i fondali marini con particolare riferimento all'estensione delle praterie di Posidonia Oceanica;
2. sviluppo di attività connesse alla tutela dell'ambiente marino e marittimo, delle biodiversità marine e delle risorse ittiche;
3. sviluppo di attività o progetti per la tutela, la sorveglianza e la valorizzazione dei siti archeologici sottomarini;
4. sviluppo di progetti di mutuo interesse strategico, storico-culturale, tecnico o scientifico legati anche ai temi della Strategia UE per la conservazione della biodiversità marina;

Art. 4

(Attuazione)

Nell'ambito del presente Accordo, competono alle strutture tecniche di entrambe le Parti proporre progetti di cooperazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette cooperazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo.

Ciascun progetto di cooperazione, di volta in volta elaborato, dovrà essere corredato da analitiche valutazioni sulla reciproca convenienza e opportunità, oltreché supportato da

idonee stime tecnico finanziarie dalle quali dovrà emergere l'equivalenza delle rispettive prestazioni.

Lo strumento negoziale individuato a tale scopo è quello della "Permuta di materiali o prestazioni" di cui agli artt. 545 del D.Lgs 66/2010 e 569 e segg. del D.P.R. 90/2010.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa la messa a disposizione di risorse umane di adeguata professionalità in relazione alle finalità di ciascun atto/accordo, l'utilizzazione di locali, spazi, laboratori, attrezzature, strumentazioni ed impianti, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Art. 5

(Referenti)

Referenti del presente accordo di collaborazione sono:

- i. il Direttore pro tempore dell'Ente Parco;
- ii. il _____ della Marina;

Art. 6

(Attrezzature e coperture assicurative)

Per consentire lo svolgimento delle attività oggetto di ogni singolo atto/accordo parte integrante del presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione l'uso di propri locali, attrezzature e servizi tecnici .

In particolare, nel rispetto delle specificità che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna della controparte, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale eventualmente impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori e/o in esecuzione di prestazioni per conto della controparte.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è da intendersi in ogni caso circoscritta ai danni non riconducibili a dolo o colpa grave dei rispettivi dipendenti.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà una durata di ____ anni ed è tacitamente rinnovato, di ____ anni in ____ anni, salvo modifiche previamente concordate tra le Parti;

Alle Parti, tuttavia, è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9

(Clausola di salvaguardia) .

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art 10

(Registrazione)

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto in la Maddalena, addì _____